



COMUNE DI MONSERRATO

REGOLAMENTO **DI POLIZIA URBANA** **DI CONVIVENZA CIVILE E VIVIBILITA'** **DELLA CITTA' DI MONSERRATO**

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 – Finalità
- Art. 2 Applicazione
- Art. 3 Definizioni
- Art. 4 Vigilanza per l'applicazione delle norme del presente regolamento

TITOLO II – DELLE AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI ED ACCESSI IN AREE VERDI E PEDONALI

- Art. 5 - Autorizzazioni, concessioni
- Art. 6 Modalità di rilascio delle autorizzazioni e concessioni: regime generale degli atti d'assenso
- Art. 7 Occupazioni di suolo pubblico
- Art. 8 Titolarità e pubblicità dei titoli autorizzativi
- Art. 9 Sospensione, decadenza e revoca dei titoli autorizzativi

TITOLO III – CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI

- Art. 10 Diritti degli animali
- Art. 11 Circolazione degli animali in genere
- Art. 12 Equitazione
- Art. 13 Animali non domestici
- Art. 14 Detenzione degli animali
- Art. 15 Circolazione dei cani in luogo pubblico o aperti al pubblico
- Art. 16 Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani
- Art. 17 Circolazione dei cani e decoro urbano
- Art. 18 Custodia dei cani nelle abitazioni
- Art. 19 Norme di rinvio

TITOLO IV - QUIETE PUBBLICA

- Art. 20 Dei rumori in genere e dell'uso di strumenti musicali
- Art. 21 Del suono delle campane e degli allarmi
- Art. 22 Dei rumori molesti prodotti da veicoli a motore e apparecchi diversi
- Art. 23 Orario per attività "rumorose"
- Art. 24 Rumori nelle case
- Art. 25 Lavori nelle abitazioni
- Art. 25-bis Gioco dei bambini

TITOLO V - DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI

- Art. 26 Obblighi dei titolari e gestori di esercizi commerciali e pubblici esercizi
- Art. 27 Trattenimenti e spettacoli all'interno di pubblici esercizi
- Art. 28 Modalità di esercizio di spettacoli e trattenimenti all'esterno di pubblici esercizi
- Art. 29 Modalità di esercizio di spettacoli e trattenimenti all'aperto
- Art. 30 Degli esercizi artigianali finalizzati alla produzione di alimenti e bevande

TITOLO VI – DELLA CIRCOLAZIONE DI MEZZI E VEICOLI

- Art. 31 Accessi e circolazione in aree pedonali e luoghi non soggetti alla disciplina del Codice della Strada

TITOLO VII - DELLA TUTELA DEI BENI E DEL VERDE PUBBLICO

- Art. 32 Attendamenti e stazionamenti con mezzi e veicoli su aree pubbliche e private
- Art. 33 Dell'utilizzo per manifestazioni di giardini e parchi pubblici
- Art. 34 Giardini e parchi pubblici –divieti e limitazioni
- Art. 35 Deturpamento del patrimonio pubblico e privato
- Art. 36 Operazioni vietate in luoghi pubblici
- Art. 37 Vasche e fontane
- Art. 38 Pubblicità a mezzo di manifesti, avvisi, stampati e striscioni

TITOLO VIII - DELLA SICUREZZA PUBBLICA

- Art. 39 Dello svolgimento di attività su suolo pubblico
- Art. 40 Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni
- Art. 41 Manutenzione di aree di pubblico transito
- Art. 42 Della pulizia e manutenzione dei corsi d'acqua e delle loro ripe
- Art. 43 Del comportamento in caso di alluvioni, emergenze e calamità naturali

TITOLO IX - DELLA PULIZIA DEL SUOLO PUBBLICO

- Art. 44 Nettezza del suolo
- Art. 45 Conferimento dei rifiuti
- Art. 46 Distribuzione di manifesti pubblicitari
- Art. 47 Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati

TITOLO X - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E DEI MESTIERI E ATTIVITA' DI STRADA

- Art. 48 Disposizioni generali
- Art. 49 Commercio itinerante
- Art. 50 Operatori del proprio ingegno
- Art. 51 Attività economiche occasionali non professionali

TITOLO XI - LA RICOMPOSIZIONE DEI CONFLITTI

- Art. 52 Disposizioni generali
- Art. 53 Accordi e patti

TITOLO XII - NORME FINALI

- Art. 54 Sanzioni
- Art. 55 Conseguenze pregiudizievoli
- Art. 56 Abrogazione delle norme preesistenti
- Art. 57 Entrata in vigore

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Finalità

Il Regolamento di Polizia Urbana integra e disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto della Città, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina. Esso mira a salvaguardare la convivenza civile e la sicurezza dei cittadini, a tutelare la qualità della vita e dell'ambiente, preservare il patrimonio comunale da fatti o episodi che possano pregiudicare la fruibilità ed il valore dei beni comuni.

Art. 2 Applicazione

Dovranno intendersi disapplicate tutte quelle parti del presente provvedimento superate da leggi, regolamenti e da specifiche norme.

A tale scopo il presente atto è sottoposto ad un processo di revisione biennale demandato ad apposito organo tecnico (gruppo di lavoro coordinato dal Comandante della Polizia Locale), nominato con atto del Sindaco.

La bozza delle modifiche dovrà essere presentata al Sindaco perché venga sottoposta alle commissioni consiliari competenti.

Art. 3 Definizioni

Ai fini della presente disciplina regolamentare, le parole “luogo pubblico” o “suolo pubblico” intendono designare oltre le strade, le vie, le piazze e in genere i luoghi e il suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile, anche le aree di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata anche temporaneamente ad uso pubblico.

Ai fini della definizione di “beni comuni” si fa integrale riferimento alla disciplina del titolo I, capo II del c.c. art. 820 e ss.

Art.4 Vigilanza per l'applicazione delle norme del presente regolamento

All'attività di Polizia contenuta nel presente regolamento sovrintende il Sindaco in qualità di Autorità di Pubblica Sicurezza ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

I controlli e la vigilanza in materia sono demandati alla Polizia Locale ed agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria in generale, così come indicati dalle leggi vigenti e dall'art 57 c.p.p, nell'ambito delle rispettive funzioni, nonché al personale di vigilanza cui la legge attribuisce specifiche competenze secondo quanto previsto dall'art. 13 della Legge 689/81.

TITOLO II

DELLE AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI ED ACCESSI IN AREE VERDI E PEDONALI

Art. 5

Autorizzazioni, concessioni

Le autorizzazioni, le concessioni, le licenze, i permessi, i nulla osta e tutti gli altri atti di assenso comunque denominati, rilasciati sulla base del presente Regolamento s'intendono accordati:

- a) personalmente al titolare, salvo espressa autorizzazione a farsi rappresentare, nei casi previsti dalle norme vigenti;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo per il titolare di riparare tutti i danni derivati dalle opere ed occupazioni permesse, e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione esercitata da terzi per il fatto della concessione data;
- d) previo pagamento di tasse e diritti eventualmente dovuti per l'atto medesimo;
- e) con facoltà dei competenti organi dell'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni, di sospendere o revocare quelle già concesse per motivi di pubblico interesse o sopravvenienza di nuove norme, senza obbligo di corrispondere alcuna indennità o compenso;
- f) sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e di tutte le condizioni alle quali l'atto sia stato subordinato a pena di decadenza, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative in cui il concessionario fosse incorso e senza pregiudizio degli eventuali procedimenti penali.

Art 6.

Modalità di rilascio delle autorizzazioni e concessioni: regime generale degli atti d'assenso

Le richieste ai sensi del precedente articolo 5 devono essere formulate mediante apposita domanda indirizzata all'Autorità di Pubblica Sicurezza Locale o al Funzionario di volta in volta incaricato, seguendo le disposizioni in materia di bollo. La stessa deve essere debitamente sottoscritta, a pena di nullità, e corredata dai documenti eventualmente prescritti.

Per l'istruttoria delle domande dovranno essere osservate le disposizioni della legge 7 agosto 1990 n. 241 e quelle del Regolamento comunale per il procedimento amministrativo, oltre alle norme che disciplinano ciascuna materia.

Ove si tratti di domande relative ad autorizzazioni di polizia, le stesse dovranno essere indirizzate all'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza e per l'istruttoria saranno osservate altresì le disposizioni del Testo Unico delle Leggi di P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n.773 e successive modifiche e del relativo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

Il rilascio o l'efficacia di taluni titoli, di spettanza del competente ufficio comunale e del funzionario che ne è posto a capo, potranno essere subordinati a collaudi statici o a relazioni tecniche, necessari ai fini dell'accertamento della sicurezza o dell'idoneità dell'opera, che dovranno essere eseguiti da professionisti, iscritti all'apposito albo, all'uopo incaricati a cura e spese del richiedente.

Gli uffici competenti al rilascio determinano e rendono pubblica la documentazione minima a corredo della domanda e indicano il tempo massimo a disposizione degli stessi per l'accoglimento o il diniego.

Art 7

Occupazioni di suolo pubblico

Le occupazioni di suolo pubblico sono accordate secondo quanto disposto dal vigente Regolamento per l'occupazione e la disciplina degli spazi ed aree pubbliche.

Non rientrano nella disciplina prevista dal presente articolo le occupazioni inferiori alla durata di 20 minuti o quelle effettuate con mezzi e/o attrezzature necessari ad effettuare la pulizia delle vetrine.

Le occupazioni di suolo pubblico non autorizzate sono sanzionate secondo quanto disposto dalle disposizioni del Codice della strada o dal regolamento TOSAP, con specialità del primo rispetto al secondo.

Alla sanzione amministrativa consegue la sanzione accessoria del ripristino del suolo ed il pagamento della relativa tassa di occupazione di suolo pubblico, il cui importo dovrà essere determinato dal responsabile del servizio Tributi.

In caso di inottemperanza all'ordine di rimessa in pristino del suolo, l'Amministrazione vi provvederà con apposito intervento entro 30 gg., con rivalsa di spese sul trasgressore.

Le opere rimosse d'ufficio sono custodite in luogo indicato dalla Polizia Locale a spese del trasgressore.

Art. 8

Titolarità e pubblicità dei titoli autorizzativi

Tutte le autorizzazioni, concessioni, licenze ed altri atti di assenso regolati dal presente titolo, dovranno essere tenuti esposti nei luoghi di esercizio dell'attività e per il tempo di validità delle stesse, qualora l'esposizione non comporti il deterioramento dell'atto per l'esposizione ad agenti atmosferici o altro, chiaramente e facilmente visibili.

Gli stessi titoli dovranno essere esposti in originale ed eventuali copie dovranno recare il timbro dell'autorità che li ha rilasciati.

È fatto obbligo di esporre in modo completo ed in originale i contrassegni che riportano autorizzazioni alla sosta ed alla circolazione in deroga ai divieti, garantendo la totale leggibilità del lato da esporre.

I contrassegni di cui al comma precedente dovranno in ogni caso essere esibiti agli agenti o funzionari preposti al controllo che ne facciano richiesta. Nei casi di smarrimento, distruzione, furto o sottrazione i titolari dovranno richiedere un duplicato all'ufficio competente, previa presentazione di dichiarazione dei fatti che hanno causato la perdita dell'originale.

In caso di attività esercitata senza titolo, la stessa viene fatta immediatamente cessare dal pubblico ufficiale intervenuto, il quale provvede immediatamente a trasmettere rapporto al Comandante della Polizia Locale ai fini dell'emanazione del relativo provvedimento.

Art. 9

Sospensione, decadenza e revoca dei titoli autorizzativi

Tutte le violazioni alle norme del presente titolo che non comportino denuncia all'Autorità Giudiziaria e per la quale non sia prevista apposita sanzione, potranno essere definite in via amministrativa con le modalità di cui al titolo XI del presente Regolamento.

In caso di particolare gravità o di recidiva della medesima infrazione, il funzionario competente potrà disporre, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

La sospensione applicabile è compresa tra un minimo di giorni 1 (uno) ed un massimo di giorni 30 (trenta), salve diverse disposizioni vigenti in materia.

La revoca sarà applicabile nei casi di infrazione ripetuta alla medesima norma per la quale siano stati applicati almeno due provvedimenti di sospensione nell'arco di un anno.

Oltre ai casi in precedenza elencati e fatte salve speciali disposizioni di legge, i titoli rilasciati dal Comune:

- a) possono essere sospesi quando venga accertata una violazione alle prescrizioni stabilite dal titolo o dalla normativa vigente;

- b) possono essere revocati quando emergono nuovi interessi pubblici da salvaguardare o possibili rischi per la pubblica incolumità o in caso di persistente accertato abuso da parte del titolare;
- c) sono revocati quando vengono meno i requisiti soggettivi od oggettivi dei titolari, così come previsti dalla normativa vigente per il loro rilascio.

Il titolo s'intende decaduto:

- a) quando il titolare non se ne sia avvalso nel termine indicato o stabilito nelle speciali norme in base alle quali l'atto è stato rilasciato, salvo proroga per comprovata necessità. La richiesta di proroga dovrà esser debitamente documentata ed il mancato avvio dell'attività sarà imputabile al titolare, fatto salvo un giustificato motivo;
- b) quando, senza il nullaosta del Comune, sia stato ceduto ad altri, con o senza scopo di lucro;
- c) con esclusivo riferimento ai permessi in deroga ai divieti di sosta e circolazione, qualora vengano meno i requisiti soggettivi od oggettivi dei titolari previsti dalla normativa per il rilascio; in questi casi al titolare o suo rappresentante, è fatto obbligo di restituire l'atto autorizzativo al competente ufficio comunale nel termine di giorni 15 (quindici) dall'intervenuta variazione, revoca, decadenza, perdita dei requisiti o rinuncia.

Ad esclusione dei permessi in deroga ai divieti di sosta e di circolazione, i titoli revocati, decaduti o per i quali sia stata presentata formale rinuncia, devono essere restituiti a cura dei titolari, o dei loro rappresentanti, agli uffici competenti del Comune entro il termine indicato nel titolo stesso.

Ove si reputi necessario, l'Autorità Comunale può disporre che gli atti relativi ai titoli sospesi siano depositati negli uffici comunali competenti per tutto il periodo della sospensione.

Il Sindaco può revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, le concessioni o autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale.

TITOLO III CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 10 Diritti degli animali

E' fatto assoluto divieto di abbandonare animali di qualsiasi specie sul territorio del Comune.

E' fatto assoluto divieto di mettere in atto catture di animali randagi e/o vaganti ad eccezione di quelle effettuate da operatori del Comune o dalle ASL competenti, nei casi e per gli scopi previsti dalle leggi vigenti.

Nel caso di cani tenuti alla catena, questa dovrà avere una lunghezza di almeno metri 4 (quattro) fissata ad una altezza da terra non superiore a m 1,50 (uno e cinquanta) oppure una lunghezza non inferiore almeno a m 3 (tre) se collegata con apposito anello a un cavo aereo avente una lunghezza minima di m 5 (cinque) e steso ad un'altezza massima da terra di m 2 (due).

E' fatto divieto di addestrare cani per la guardia o per altri scopi ricorrendo a violenza, nonché farli partecipare a combattimenti di qualsiasi natura.

Sono soggetti ad autorizzazione: le esposizioni e i concorsi di bellezza, simpatia e capacità d'apprendimento e gli spettacoli circensi; per questi ultimi gli animali devono essere tenuti conformemente alle disposizioni vigenti in materia.

E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici, anche temporanei.

E' consentito il trasporto degli animali domestici a bordo di autoveicoli nelle modalità previste dall'art. 169 del Codice della Strada.

Anche qualora i comportamenti considerati non integrino ipotesi di reato o non diano luogo all'erogazione di altre sanzioni amministrative previste da norme speciali in materia.

Art. 11 Circolazione degli animali in genere

La circolazione di animali in genere è disciplinata dalle norme del Codice della Strada sulle aree soggette alla sua disciplina.

Non è permesso far transitare sulle restanti aree del territorio comunale mandrie, greggi e gruppi di animali senza preventiva autorizzazione dell'Autorità Comunale.

E' altresì vietato lasciare vagare sulle aree pubbliche animali da cortile.

Art. 12

Equitazione

Sulle aree e spazi pubblici è consentito l'esercizio dell'equitazione ed in ogni caso il transito a cavallo solo a seguito di autorizzazione da parte del dirigente comunale competente a decidere relativamente all'area interessata ed a condizione che non crei pericolo per le persone.

Sulle strade pubbliche e private soggette ad uso pubblico l'esercizio dell'equitazione e transito è consentito previo rilascio di autorizzazione da parte dell'Autorità Comunale ai fini del rilascio delle autorizzazione di cui ai commi I e II.

I conduttori dei cavalli dovranno provvedere alla pulizia del suolo pubblico dagli escrementi degli animali.

E' obbligatorio il possesso da parte del richiedente di copertura assicurativa per responsabilità civile.

Art. 13

Animali non domestici

Il transito di animali non domestici, ancorché ammaestrati, non detenuti in condizioni di sicurezza, è vietato nel territorio del Comune di Monserrato.

Tali animali dovranno essere bene assicurati e sorvegliati da un numero appropriato di conduttori e guidati in modo tale da consentire il transito in condizioni di sicurezza per persone e cose .

Art. 14

Detenzione degli animali

I detentori di animali in genere devono evitare che questi rechino disturbo e danno alle persone ed agli altri animali con qualsiasi condotta o comportamento.

Nel caso vengano accertate più di 3 (tre) violazioni nell'arco di un trimestre, l'Autorità preposte, possono disporre, a seguito di parere del Comando di Polizia Locale e della competente autorità veterinaria, il ricovero degli animali in appositi centri o in alternativa in luogo idoneo diverso indicato dal proprietario.

Le spese anticipate dall'Amministrazione Comunale saranno a carico del trasgressore.

Art. 15

Circolazione dei cani in luogo pubblico o aperto al pubblico

I cani non possono circolare liberamente fuori dall'abitazione del proprietario o detentore, se non sono accompagnati da persona capace di custodirli, al di fuori degli apposti spazi a loro riservati.

I proprietari o detentori di cani dovranno portare con sè una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali.

I conduttori dovranno impedire che i cani arrechino danni a persone o cose.

I cani vaganti saranno catturati ed affidati alle strutture di accoglienza canina.

Il trasporto dei cani su mezzi pubblici è consentito nel rispetto delle norme imposte dall'Ente preposto al servizio.

Il presente articolo viene applicato soltanto in caso di mancata disciplina delle fattispecie in esso previste da parte del Regolamento di igiene ed è comunque fatta salva l'applicazione di ogni altra specifica disciplina in materia, statale o regionale.

Art 16

Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani

In caso di assenza di provvedimento ministeriale o di altra autorità in materia, sul territorio del comune di Monserrato sono comunque vietati:

- a) l'addestramento inteso ad esaltare l'aggressività;
- b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività;
- c) la sottoposizione di cani a doping, così come definito dall'art. 1, commi 2 e 3, della Legge 14 dicembre 2000 n. 376;
- d) gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi, con particolare riferimento a recisione delle corde vocali, taglio delle orecchie, taglio della coda (fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute dalla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard);
- e) la vendita e la commercializzazione di cani sottoposti agli interventi chirurgici di cui alla lettera d).

Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano ai cani in dotazione alle Forze armate, di Polizia e di Protezione Civile.

E' fatto salvo il potere di ordinanza dell'autorità di Polizia Locale di disporre l'allontanamento di animali ritenuti pericolosi su segnalazione degli organi della competente Azienda Sanitaria Locale.

Art. 17

Circolazione dei cani e decoro urbano

La conduzione di cani su aree pubbliche o ad uso pubblico è subordinata ai seguenti obblighi per il conduttore:

- a) i proprietari o detentori temporanei di cani dovranno avere cura che gli animali non lordino il terreno e se presenti, utilizzino le apposite aree messe a disposizione dall'Amministrazione Comunale per consentire agli animali di espletare i loro bisogni fisiologici;
- b) portare al seguito mezzi idonei alla raccolta delle feci, prevedendo come dotazione minima un sacchetto o raccoglitore nel quale le deiezioni canine dovranno essere raccolte, rinchiusi e quindi collocate nei contenitori della nettezza urbana;
- c) provvedere a ripulire immediatamente il suolo pubblico rimuovendo gli escrementi dell'animale e ripristinando lo stato dei luoghi preesistente.

Art. 18
Custodia dei cani nelle abitazioni

I cani all'interno di aree private non soggette a passaggio pubblico (quali a titolo di esempio cortili chiusi, orti, giardini) devono essere tenuti in modo da non arrecare alcun danno o molestia ai passanti.

Il proprietario o detentore di cani deve adottare sempre gli opportuni accorgimenti al fine di evitare la produzione di rumori incomodi per le persone.

I cani non possono essere lasciati in automobili o veicoli in condizioni tali da determinarne sofferenza agli stessi e/o disturbo alle persone.

Art. 19
Norme di rinvio

Per i casi sospetti di rabbia o altre malattie, si applicano le norme in vigore relative ai servizi veterinari dell'ASL.

Per la prevenzione del randagismo – tutela degli animali o della salute pubblica si applicano le norme previste in materia.

L'applicazione di norme speciali emanate dalle autorità competenti ha la prevalenza in ogni caso su quelle di carattere generale contenute nel presente titolo.

TITOLO IV QUIETE PUBBLICA

Art. 20

Dei rumori in genere e dell'uso di strumenti musicali

E' vietato produrre rumori molesti con ogni tipo di strumento o mezzo.

L'uso di strumenti musicali è consentito a condizione che non superi la normale tollerabilità e non produca disturbi alla civile convivenza ed è comunque soggetto alle limitazioni orarie previste dal successivo comma IV, salvo l'insonorizzazione del locale in cui avviene l'uso.

L'organizzazione di concerti e trattenimenti musicali deve avvenire nel rispetto della normativa vigente ed è comunque assoggettabile alla verifica di impatto acustico.

Essa è comunque vietata, qualora non espressamente autorizzata, prima delle ore 9,00 ed oltre le ore 22,00 da ottobre a aprile e fino alle 23,30 nei restanti mesi dell'anno.

Art. 21

Del suono delle campane e degli allarmi

Il suono delle campane e di allarmi è vietato qualora rechi disturbo segnalato per iscritto all'autorità di Polizia Locale e ritenuto pregiudizievole del diritto al riposo delle persone

E' comunque vietato il suono delle campane dalle ore 21.00 alle ore 07.00 dei giorni feriali, escluse le mattine dei giorni di precetto festivo.

Il suono degli allarmi deve essere contenuto nel limite di 5 (cinque) minuti ed intervallato da interruzioni di almeno 5 (cinque) minuti; esso non può ripetersi per più di 5 (cinque) volte.

Art. 22

Dei rumori molesti prodotti da veicoli a motore e apparecchi diversi

I conducenti di veicoli a motore, o comunque di tutti i mezzi il cui movimento generi rumore, dovranno avere cura che gli stessi non producano rumori oltre i limiti di legge.

I detentori di apparecchi di climatizzazione, di refrigerazione e riscaldamento, cura e manutenzione del verde e comunque di ogni apparecchiatura e mezzo produttore rumore e/o vibrazioni destinato alle abitazioni o al condominio, dovranno avere cura che gli stessi non rechino disturbo alla quiete pubblica durante il loro funzionamento.

Art. 23

Orario per attività "rumorose"

L'esercizio di arti e attività che producano rumori incomodi per le persone è consentito nelle seguenti fasce orarie:

- dalle ore 7,30 alle ore 13,00;
- dalle ore 15,00 alle ore 19,00.

L'orario può essere prolungato nei singoli casi a richiesta degli esercenti e per comprovati motivi, nel rispetto della tutela della quiete pubblica della zona, ma non potrà comunque essere consentito oltre i seguenti limiti:

- dalle ore 6,30 alle ore 21,00 nel periodo di vigenza dell'ora legale;
- dalle ore 07,00 alle ore 20,00 nel periodo dell'ora solare.

L'Autorità di Polizia Locale può vietare o subordinare a speciali cautele o limitazioni l'esercizio suddetto, nonché il funzionamento di macchine e apparecchi rumorosi oppure rilasciare concessioni in deroga agli orari.

Senza autorizzazione comunale non possono esercitarsi attività lavorative notturne, anche se entro i limiti di inquinamento acustico.

Le attività temporanee, quali cantieri edili o manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari ed impianti rumorosi, possono essere autorizzate dall'Autorità Comunale anche in deroga ai limiti massimi di esposizioni al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente

esterno, di cui alla Legge Quadro in materia n°. 447 del 26.10.95 e successive modificazioni e integrazioni. In tali casi sono stabilite le opportune prescrizioni per limitare l'inquinamento acustico, sentite le competenti autorità; le violazioni alle norme del presente comma saranno sanzionate ai sensi della Legge n. 447 del 26.10.95.

Art. 24
Rumori nelle case

E' vietato, nelle case, produrre rumori molesti e/o vibrazioni di qualsiasi natura ed incomodi per il vicinato in particolare nelle ore notturne, dalle ore 23.00 alle ore 07.30.

Art. 25
Lavori nelle abitazioni

I lavori edilizi o l'installazione di impianti nelle abitazioni civili sono consentiti dalle ore 07.30 alle ore 19.00.

Art. 25-bis
Gioco dei bambini

E' riconosciuto ai bambini il diritto al gioco ed alle attività ricreative proprie della loro età.

Limitazioni a tale diritto possono essere imposte per aree cortilizie interne condominiali con regolamento condominiale e solo per brevi fasce orarie.

TITOLO V DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI

Art. 26

Obblighi dei titolari e gestori di esercizi commerciali e pubblici esercizi

I titolari ed i gestori di attività commerciale e di pubblico esercizio dovranno avere cura di mantenere pulite le vetrine e le insegne dei loro esercizi.

In particolare, i titolari ed i gestori di pubblici esercizi dovranno invitare i loro avventori a non stazionare all'esterno dei loro esercizi provocando disturbo alla quiete pubblica e abbandono di rifiuti.

I medesimi titolari e gestori di pubblici esercizi dovranno avere cura di ripulire gli spazi antistanti i locali da rifiuti provenienti dall'esercizio della loro attività.

I titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che esercitano anche attività di ristorazione devono esporre, all'interno e all'esterno del locale, tabelle di menù e prezzi.

I titolari di esercizi di somministrazione devono tenere i servizi igienici a disposizione dei frequentatori.

Durante le ore notturne e comunque tra le ore 24.00 e le ore 7.00, si dovrà inoltre evitare di produrre rumori al vicinato derivanti anche dalle operazioni di pulizia dei locali e dal conferimento dei rifiuti in appositi contenitori all'esterno degli stessi.

Art. 27

Trattenimenti e spettacoli all'interno di pubblici esercizi

Lo svolgimento di intrattenimenti, vale a dire di piccoli spettacoli ai quali il pubblico prende parte, è consentito nei pubblici esercizi secondo le modalità previste dalle leggi vigenti.

Lo svolgimento di pubblici spettacoli, vale a dire di momenti di svago, distrazione e divertimento ai quali il pubblico non prende parte, è consentito nei pubblici esercizi secondo le modalità previste dalle leggi vigenti.

La proiezione di spettacoli televisivi all'interno di locali destinati alla somministrazione di alimenti e bevande non è soggetta ad autorizzazione se non comporta un aumento del prezzo della consumazione o pagamento di biglietto.

Negli altri casi deve essere autorizzata ai sensi dell'articoli 68 o 69 del TULPS ed 80 nel caso di installazione di specifiche attrezzature.

Lo svolgimento delle attività previste nel presente articolo deve essere sempre autorizzata se svolta a scopo imprenditoriale o con aumento del prezzo delle consumazioni.

Tutte le attività sono comunque soggette a limitazioni di tempo fissate nelle prescrizioni e comunque, eccetto deroghe, dovranno svolgersi e cessare compatibilmente con le disposizioni inerenti le limitazioni dei rumori.

Art. 28

Modalità di esercizio di spettacoli e trattenimenti all'esterno di pubblici esercizi

Il titolare di attività commerciale e del pubblico esercizio che a ragione della sua attività occupa il suolo pubblico a seguito di autorizzazione, non può protrarre la sua attività su suolo pubblico oltre l'orario di chiusura e comunque non oltre le ore 23.00 da ottobre a marzo e fino alle ore 24.00 nei restanti mesi dell'anno, anche se l'orario di chiusura del locale sia successivo rispetto a questi limiti.

Nelle giornate di sabato o prefestive è consentita un'estensione oraria di mezz'ora rispetto ai limiti del comma precedente.

All'esterno degli esercizi di cui al comma I è consentito l'intrattenimento con strumenti musicali secondo quanto disposto all'articolo 7 del presente Regolamento e dalla normativa vigente.

L'eventuale prolungamento dell'orario di utilizzo dell'occupazione potrà essere concesso dal Funzionario a capo del SUAP (sportello unico delle attività produttive), su richiesta dell' esercente, compatibilmente con le esigenze di tutela della quiete pubblica.

Nel provvedimento di concessione o autorizzazione potranno essere comunque imposte limitazioni più restrittive, in relazione alle esigenze di tutela del pubblico interesse.

Nel caso di ripetuti accertamenti di episodi di disturbo della quiete pubblica, può esser disposta la revoca anche a tempo indeterminato dell'occupazione di suolo pubblico.

La disciplina prevista dal presente articolo è comunque dettata dalla normativa vigente in materia.

Art. 29

Modalità di esercizio di spettacoli e trattenimenti all'aperto

Lo svolgimento di attività all'aperto di intrattenimento e svago è soggetto alle disposizioni in materia stabilite da leggi dello Stato e della Regione.

Gli spettacoli ed i trattenimenti all'aperto, nonché le attività commerciali e di somministrazione ad esse connesse devono svolgersi secondo le prescrizioni in esse contenute e comunque in modo tale da non recare pregiudizio e disturbo alle persone.

Gli spettacoli musicali devono cessare entro le ore 24.00 del giorno in cui la manifestazione o spettacolo ha inizio o in casi eccezionali entro le ore 00,30 del giorno successivo.

Le altre attività potranno protrarsi fino alle ore 01,30 fatta eccezione per la somministrazione di alcolici che dovrà cessare entro le ore 00,30.

E' comunque fatta salva la valutazione di casi particolari.

Qualora la manifestazione abbia cadenza almeno annuale il rilascio delle autorizzazioni e le relative limitazioni dovranno tenere conto dell'esistenza di eventuali reclami o esposti documentati da parte della cittadinanza, che potranno portare ad una restrizione delle limitazioni e delle prescrizioni fino, in casi eccezionali, al diniego dell'autorizzazione.

Il titolare dell'autorizzazione viene considerato responsabile di comportamenti non riconducibili alla sfera strettamente personale, ma al complesso della manifestazione.

Art. 30

Degli esercizi artigianali finalizzati alla produzione di alimenti e bevande

Negli esercizi artigianali di pasticceria, gastronomia, rosticceria e pizzeria al taglio e in generale di preparazione di alimenti, è vietato predisporre tavolini, sedie, mensole ed ogni altro arredo adatto alla somministrazione sul posto, nonché diffondere musica da intrattenimento.

La disciplina prevista dal presente articolo è comunque soggetta alla normativa vigente in materia.

TITOLO VI
DELLA CIRCOLAZIONE DI MEZZI E VEICOLI

Art. 31

**Accessi e circolazione in aree pedonali e luoghi
non soggetti alla disciplina del codice della strada.**

L'accesso e la circolazione di ogni tipo di veicolo, ivi compresi quelli a pedalata assistita o a propulsione muscolare, in luoghi pubblici o aperti al pubblico non soggetti alla disciplina del Codice della Strada, ivi compresi i parchi e i giardini pubblici, sono vietati se non espressamente autorizzati.

I velocipedi, se all'interno di aree pedonali non soggette alla disciplina del Codice della Strada, devono essere condotti senza recare pregiudizio ai pedoni ed agli utenti in genere.

In ogni caso i velocipedi non possono circolare sulle aree verdi, eccetto i casi in cui siano predisposti percorsi particolari o nell'ambito di manifestazioni anche di carattere sportivo.

TITOLO VII

DELLA TUTELA DEI BENI E DEL VERDE PUBBLICO

Art. 32

Attendamenti e stazionamenti con mezzi e veicoli su aree pubbliche e private

In tutte le aree pubbliche e private, eccetto quelle previste dall'articolo successivo e laddove non autorizzato, è vietato campeggiare, accamparsi, organizzare attendamenti, installare tavolini ed attrezzature da campeggio e comunque posizionare ogni tipo di strumento finalizzato allo stazionamento e permanenza anche temporanea di persone e/o animali.

E' fatto divieto permanente dalle ore 0.00 alle ore 24.00 di stazionamento e di sosta, su tutto il territorio comunale, comprese sedi stradali, piazze, parcheggi e ogni altra area pubblica e aperta all'uso pubblico, fra cui le aree verdi, a quanti fanno uso di tende, sacchi a pelo, caravan, auto-caravan, carovane e veicoli comunque attrezzati e trasformati per l'uso abitativo, con lo scopo di campeggio e attendamento e che appoggino sul suolo, oltre che con le ruote, con appositi stalli di fissaggio ed occupino la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo ai sensi dell'art. 185 del Codice della Strada.

Ai privati è fatto divieto di cedere, a qualsiasi titolo, aree di loro proprietà e competenza per lo stazionamento di tende, sacchi a pelo nonché di auto-caravan, caravan, carovane e veicoli comunque attrezzati e trasformati per l'uso abitativo finalizzato ad attività di campeggio, attendamento e/o simili senza che le medesime aree siano conformi alla loro giuridica destinazione urbanistica e adeguatamente fornite dei servizi minimi indispensabili per la sopravvivenza ed attrezzate dal punto di vista igienico sanitario.

La Polizia Locale può procedere alla rimozione forzata dei veicoli e dei mezzi utilizzati per compiere le violazioni di cui al presente articolo.

Il Comandante della Polizia Locale emana apposito provvedimento finalizzato alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico dei trasgressori e dei proprietari dei mezzi utilizzati alla sua realizzazione.

L'inottemperanza all'ordine di rimessa in pristino del suolo comporta l'intervento ad opera dell'Amministrazione Comunale a spese del trasgressore.

Le opere rimosse d'ufficio sono custodite in luogo indicato dalla Polizia Locale a spese del trasgressore.

E' fatta salva l'adozione delle misure cautelari previste dall'articolo 13 della legge 689/1981 relativamente ai mezzi impiegati per compiere le violazioni di cui al presente articolo.

Art.33

Dell'utilizzo per manifestazioni di giardini e parchi pubblici

Oltre a quanto stabilito al precedente articolo, nei giardini e parchi pubblici sono vietate, di norma, manifestazioni, attività e spettacoli di qualsiasi natura.

Nei parchi e giardini pubblici il Funzionario competente può autorizzare lo svolgimento di manifestazioni, attività e spettacoli che siano riconosciute di particolare interesse.

La richiesta d'autorizzazione deve essere presentata al competente ufficio almeno 20 (venti) giorni prima dello svolgimento della manifestazione, attività o spettacolo.

Art. 34

Giardini e parchi pubblici – divieti e limitazioni

Salvo quanto previsto dal codice penale in materia, in tutti i parchi e le aree a verde ed aiuole, è vietato:

1. introdurre veicoli di qualsiasi specie, eccetto quelli autorizzati ed i velocipedi e purché questi ultimi siano condotti in modo tale da non arrecare pregiudizio alla cittadinanza;

2. camminare sugli spazi erbosi quando espressamente vietato;
3. danneggiare in qualsiasi modo prati, alberi, arbusti ed elementi di arredo urbano in genere, danneggiare o smuovere gli avvisi scritti, paletti di sostegno e qualsiasi altro oggetto o materiale collocato o sistemato dall'Amministrazione comunale, nonché danneggiare i pavimenti;
4. cogliere fiori o tagliare rami ed estirpare piante o arbusti;
5. trattenersi all'interno dopo l'orario di chiusura;
6. abbandonare rifiuti e sporcare le panchine anche appoggiandovi i piedi;
7. effettuare, al di fuori degli spazi appositamente preposti, giochi che possano creare molestie alle persone;
8. accamparsi o ad organizzare attività che comportino l'occupazione del suolo mediante veicoli attrezzi o strumenti idonei ad espletare attività di cucina o da campeggio se non espressamente autorizzati.

Art. 35

Deturpamento del patrimonio pubblico e privato

Fatta salvo il ricorso da parte dell'Amministrazione Comunale a quanto previsto dal Codice Penale in materia di danneggiamento ed a quanto previsto dagli articoli precedenti, è proibito danneggiare manomettere, alterare, rimuovere, imbrattare dolosamente, anche a titolo di colpa, i monumenti, gli edifici pubblici e privati ed i muri che si affacciano sulla pubblica via, nonché qualsiasi altro elemento di arredo urbano o di manufatto pubblico.

L'utilizzo dei beni pubblici deve avvenire al solo scopo cui gli stessi sono destinati.

Qualora i trasgressori non provvedano nei termini stabiliti dall'Amministrazione Comunale alla eliminazione dei deturpamenti di cui ai commi precedenti e tale operazione non venga svolta dai privati proprietari o amministratori dei beni, l'Amministrazione Comunale potrà procedere d'ufficio e senza obbligo di preavviso al ripristino, con eventuale rivalsa di spese nei confronti dei soggetti citati.

Nei casi urgenti per motivi di ordine, decoro o di opportunità, l'Amministrazione Comunale potrà provvedere alla immediata eliminazione dei deturpamenti, rivalendosi nei confronti dei responsabili in relazione a condotte volontarie.

La cura ed il decoro degli edifici è affidata ai proprietari degli stessi o ai loro amministratori secondo quanto disposto dal vigente Regolamento edilizio e da norme specifiche in materia.

Art. 36

Operazioni vietate in luoghi pubblici

Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico del territorio comunale, è vietato:

- a) stendere biancheria e panni lungo le pubbliche vie, piazze e viali della città, scuotere tappeti, stuoie, stracci, materassi e simili sul suolo pubblico o su aree soggette a pubblico transito in modo tale che rechino un danno all'estetica dei palazzi; l'esposizione di bandiere o vessilli è consentita a condizione che non rechi pregiudizio ai diritti di terzi e non integri estremi di reato riportando simboli, parole, disegni o scritte contrari alla pubblica decenza o che configurino la fattispecie di apologia di reato;
- b) tenere esposti su terrazzi, poggioli, nicchie, finestre o in altre parti esterne di case, edifici, e muri prospicienti luoghi aperti al pubblico oggetti vari, quando non siano assicurati in modo da renderne impossibile la caduta;
- c) provocare gocciolamenti o imbrattamenti sulla pubblica via anche se derivanti dal deterioramento di pluviali e gronde;
- d) provocare l'innalzamento di polveri anche conseguente ad attività lavorativa;
- e) compiere operazioni di pulizia di anditi, vetrine, soglie, ingressi e marciapiedi antistanti negozi, esercizi e abitazioni quando ciò crea pericolo e intralcio ai passanti;
- f) lavare veicoli;
- g) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate e altri beni pubblici o privati;
- h) tenere nelle strade, nelle piazze e nei marciapiedi, sotto i portici, sui rilievi monumentali, luoghi di culto e scalinate di pertinenza comportamenti che possono recare pregiudizio alla nettezza del suolo pubblico o recare intralcio e disturbo;
- i) fatto salvo quanto previsto dalla legge penale ed espresse autorizzazioni, è vietato far esplodere giochi pirici di libera vendita sul territorio comunale specialmente dalle ore 22.00 alle 9,00.

Art. 37
Vasche e fontane

E' proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi altro tipo di materiale solido o liquido.

E' vietato avvalersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente potabile, né attingerla con tubi o altri espedienti o utilizzarla per il lavaggio di veicoli a motore.

Art. 38
Pubblicità a mezzo di manifesti, avvisi, stampati e striscioni

I manifesti, gli avvisi e gli altri stampati destinati alla pubblicità ed esposti al pubblico non dovranno essere offensivi della decenza e del decoro pubblico, né recare frasi irrispettose nei confronti di soggetti determinati.

L'affissione di manifesti è consentita solo negli spazi autorizzati ed avviene secondo le norme speciali vigenti in materia.

TITOLO VIII

DELLA SICUREZZA PUBBLICA

Art. 39

Dello svolgimento di attività su suolo pubblico

I responsabili di qualsiasi attività che si svolge su suolo pubblico dovranno adottare apposite cautele per impedire il verificarsi di eventi di danno o di pericolo nei confronti degli astanti o passanti.

In ogni caso dovranno prendersi cura del mantenimento del decoro urbano e della pulizia delle aree pubbliche interessate dai lavori.

Art. 40

Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni

Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di Pubblica Sicurezza, chi promuove cortei, cerimonie o riunioni in luogo pubblico, deve darne avviso al Sindaco almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per il loro svolgimento.

Per le manifestazioni che comportino provvedimenti relativi alla viabilità in genere e che per il loro svolgimento implicino limiti o divieti alla circolazione, l'avviso all'Autorità Comunale dovrà essere dato almeno 10 (dieci) giorni prima.

Art. 41

Manutenzione di aree di pubblico transito

Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento a griglie o a telai, di portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio o comunque soggetto ad uso pubblico, deve essere prontamente segnalato dal proprietario, il quale deve adottare tutte le misure atte a prevenire situazioni di pericolo per l'incolumità di persone ed animali.

Il proprietario deve altresì provvedere alla riparazione del guasto a proprie spese e segnalarlo all'Autorità Comunale.

Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, botole e simili esistenti sul suolo pubblico.

Art 42

Della pulizia e manutenzione dei corsi d'acqua e delle loro ripe

I canali ad uso privato devono essere mantenuti dai loro utilizzatori in condizioni di pulizia e di buona manutenzione in modo tale da favorire il deflusso regolare delle acque anche in occasione di piogge intense.

E' vietato compiere opere che possano ostruire i corsi d'acqua ed ostacolare il deflusso regolare delle acque verso il loro corso naturale.

Ogni modificazione o opera che concretizzi violazione alle norme del presente articolo comporta l'adozione da parte del funzionario della Polizia Locale di provvedimento idoneo a ripristinare lo stato dei luoghi a carico del trasgressore.

Art 43

Del comportamento in caso di alluvioni, emergenze e calamità naturali

In occasione di piogge torrenziali ed allagamenti i proprietari dei singoli fondi devono attivarsi affinché venga evitato ogni pregiudizio alle proprietà altrui ed ai beni comunali ed adoperarsi con l'Autorità Comunale per salvaguardare la sicurezza pubblica e la tutela dei beni demaniali.

Gli stessi devono altresì provvedere a restituire ogni bene messo loro a disposizione dall'Autorità Comunale e dalla Protezione Civile nelle migliori condizioni possibili.

In caso di calamità naturale l'autorità di protezione civile potrà adottare tutte le misure urgenti finalizzate a garantire la sicurezza dei cittadini, anche ricorrendo all'occupazione del suolo privato per motivi di pubblica utilità.

TITOLO IX

DELLA PULIZIA DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 44 **Nettezza del suolo**

Le piazze, le strade, i vicoli, i portici e generalmente tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico devono essere mantenuti costantemente puliti.

Salvo quanto previsto dalle norme di cui al D.Lgs n. 152 del 03.04.2006, è in particolare proibito gettare o accumulare sulle aree pubbliche rifiuti di ogni genere, nonché sbattere tappeti.

L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.

Nel caso non fosse possibile posizionare alcun contenitore tra quelli previsti per i servizi di nettezza urbana differenziata, l'utente deve deporre gli involucri contenenti i rifiuti direttamente sul suolo pubblico dalle ore 20.00 del giorno precedente alle ore 6.00 del giorno stabilito per la raccolta da parte del competente servizio di nettezza urbana.

I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, di cortili, di aree verdi industriali dimesse, i responsabili dei cantieri edili e stradali, gli amministratori degli stabili con annesso aree pertinenziali, i proprietari di aree adibite a depositi temporanei e permanenti all'aperto di aree in genere inedificate, ciascuno per le rispettive competenze, dovranno procedere alla loro manutenzione tenendoli sempre sgombri da detriti, immondizie, materiali putrescibili, macchinari obsoleti, carcasse di autoveicoli e da qualsiasi tipo di rifiuto.

I soggetti indicati nel punto precedente dovranno provvedere a proprie spese a trattamenti di disinfestazione da mosche, zanzare, ratti, zecche ed altri agenti infestanti atti a provocare la diffusione di malattie anche epidemiche.

In tutte le aree incolte recintate o non, è obbligatorio lo sfalcio delle erbe infestanti o l'aratura, in prossimità del periodo estivo, lavori atti a prevenire eventuali incendi.

I proprietari e conduttori di fondi o cortili sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade e i marciapiedi.

Tutti i materiali di scarto ottenuti dallo sfalcio e diserbo delle aree incolte, dovranno essere trasportati in centri di raccolta e smaltimento autorizzati per legge.

Art. 45 **Conferimento dei rifiuti**

I rifiuti di ogni specie devono essere conferiti nei contenitori e nei centri di raccolta individuati dall'Amministrazione Comunale.

L'organizzazione del servizio prevede il conferimento delle frazioni di rifiuto e l'adozione di circuiti di raccolta presso il domicilio dell'utente con il sistema "porta a porta".

L'utente verrà chiamato a depositare, in giornate ed in fasce orarie prefissate e calendarizzate con determinazione del competente Settore Ambiente ed Ecologia, le frazioni dei rifiuti preventivamente separate nella propria sede abitativa, nella sede dell'attività lavorativa o nel proprio condominio.

I rifiuti in ogni caso non possono essere abbandonati all'esterno dei centri di raccolta o dei contenitori appositamente forniti; gli stessi dovranno essere conferiti all'esterno delle abitazioni e degli uffici in sacchi o contenitori debitamente sigillati al fine di evitare che esalino cattivi odori e secondo le modalità e negli orari stabiliti dall'Amministrazione Comunale o dalle imprese addette al loro smaltimento.

Successivamente alla raccolta dei rifiuti prelevati dai contenitori, gli utenti dovranno assicurare il ritiro dalla pubblica via degli stessi contenitori, in modo da evitare possibili ed eventuali danni a cose altrui o persone.

E' fatto specifico divieto di lasciare i contenitori condominiali e delle attività produttive lungo le vie pubbliche dopo la raccolta dei rifiuti.

E' fatto altresì divieto di abbandonare o appoggiare a terra nei pressi di contenitori altrui o all'interno degli stessi, qualsiasi tipo di rifiuti, al di fuori di casi specificamente disciplinati.

E' fatto obbligo di pulizia delle strade e aree pubbliche dai residui di inerti o resti di materiali edili a seguito di depositi o tagli e lavorazioni stradali.

In ogni caso non possono essere abbandonati rifiuti in nessuna area pubblica e privata.

Art. 46

Distribuzioni di manifesti pubblicitari

E' vietato effettuare pubblicità mediante volantinaggio e/o affissione di manifesti sui pali dell'illuminazione pubblica e della segnaletica stradale, su alberi e su qualsiasi altro supporto murale o strutturale senza regolare autorizzazione.

E' altresì fatto divieto di distribuire volantini, manifesti, opuscoli pubblicitari o altro materiale pubblicitario sotto le porte di accesso, sugli usci e negli androni delle abitazioni private, negli immobili disabitati o in evidente stato di abbandono, sul parabrezza e lunotto delle autovetture e comunque su tutti gli altri tipi di veicoli ed in qualsiasi altro luogo.

E' parimenti vietata la distribuzione di volantini e materiale simile ai conducenti o ai passeggeri di auto durante la circolazione o in corrispondenza di intersezioni stradali.

La distribuzione di volantini, deplianti, manifesti, opuscoli pubblicitari o altro materiale pubblicitario potrà avvenire per 2 (due) giornate settimanali previste con provvedimento del Sindaco, secondo le seguenti modalità: direttamente consegnati a mano nelle abitazioni private o depositate all'interno delle apposite cassette postali, di edifici abitati o nei quali si svolga un'attività commerciale, artigianale o associativa, nel rispetto della volontà del consumatore a ricevere il materiale pubblicitario.

I cittadini/utenti che accettano *brevi manu* volantini o deplianti sono tenuti a non gettare il materiale ricevuto nella pubblica via, ma a conservarlo per depositarlo negli appositi contenitori, incorrendo, in caso contrario, nelle sanzioni pecuniarie previste al successivo comma VII.

Gli operatori commerciali che intendono effettuare pubblicità attraverso volantini e simili sono tenuti a comunicare al Comando di Polizia Locale di Monserrato, almeno 7 (sette) giorni prima della distribuzione, il nome della ditta incaricata alla distribuzione dei volantini. Sarà dovere della ditta incaricata comunicare, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della distribuzione cd. "porta a porta" i nominativi del personale incaricato della diffusione dei volantini o opuscoli commerciali, dichiarando contestualmente, con autocertificazione, di essere in regola con la normativa di settore in materia di tutela del lavoro e allegando la ricevuta di pagamento dell'imposta comunale in materia di pubblicità.

Art. 47

Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati

Si classificano *acque bianche* le acque di dilavamento meteorico, le acque di annaffiamento provenienti da giardini, orti, parchi pubblici o privati e le acque sorgive.

Si classificano *acque nere* tutte quelle non indicate nella classificazione delle acque bianche, di cui al punto precedente, quali ad esempio quelle provenienti dai servizi igienici, da mense, da cucine, da lavatoi, da cicli produttivi, dal lavaggio di terrazze balconi e cortili e le acque che pur essendo di origine meteorica provengono da aree inquinate.

Lo scarico delle acque bianche è consentito esclusivamente nella rete delle acque bianche (cunetta stradale e collettore fognario delle acque bianche). Lo scarico delle acque bianche è subordinato all'autorizzazione rilasciata dal Settore Manutenzioni Reti Tecnologiche Viabilità e Patrimonio del Comune di Monserrato.

Lo scarico delle acque nere è consentito esclusivamente nel collettore fognario delle acque nere. Lo scarico delle acque nere è subordinato all'autorizzazione rilasciata dal Gestore del Servizio Idrico Integrato.

La tipologia dei reflui che è consentito immettere nella rete delle acque nere è disciplinata dall'apposito regolamento del gestore del servizio.

E' vietato immettere negli scarichi fognari oggetti o materiali che possano causarne l'intasamento.

I proprietari di edifici devono provvedere alla manutenzione ed al buon funzionamento degli scarichi delle acque bianche e nere provenienti dal proprio fabbricato, in modo tale da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o riversamento su suolo pubblico di liquami fognari.

TITOLO X COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E DEI MESTIERI E ATTIVITA' DI STRADA

Art. 48

Disposizioni generali

L'esercizio dei mestieri di strada è consentito nel rispetto delle leggi e dei regolamenti in vigore ed in armonia con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, pubblica sicurezza, viabilità, quiete pubblica, tutela dell'ambiente e del decoro cittadino.

Il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni amministrative ove previste dal presente regolamento per l'esercizio dei mestieri di strada è subordinato all'assenza di morosità da parte del richiedente nei confronti del Comune, per debiti relativi al mancato pagamento di canoni, tasse o sanzioni amministrative esecutive, afferenti l'esercizio dell'attività stessa.

Non si considera moroso il richiedente che aderisca ad un piano di rateazione dei debiti pregressi e provveda al versamento della prima rata.

Ogni attività consentita deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di iscrizioni a registri ed albi ed in materia fiscale, tributaria e previdenziale.

Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà vietare temporaneamente le attività oggetto del presente titolo in specifiche zone in occasione di particolari eventi o per motivi di polizia stradale, ordine viabilistico, igienico-sanitario e ambientale.

Art. 49

Commercio itinerante

L'esercizio di attività di commercio su area pubblica in forma ambulante è subordinato al possesso dell'autorizzazione commerciale che abilita all'esercizio del commercio in forma itinerante ed al possesso della concessione di occupazione del suolo pubblico.

Lo svolgimento delle attività di commercio itinerante non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di suolo pubblico quando viene esercitato:

- nello stesso luogo per una durata non superiore ad un'ora, trascorsa la quale l'attività dovrà essere spostata di almeno cinquecento metri lineari;
- nel rispetto delle disposizioni del Codice della Strada e delle norme vigenti in materia di igiene, viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale, inquinamento acustico e tutela dell'ambiente.

Tali attività non possono avere svolgimento nelle zone cittadine di particolare interesse storico, artistico e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse individuate con provvedimento della Civica Amministrazione.

A tutela della igienicità dei prodotti alimentari posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose.

Art. 50

Operatori del proprio ingegno

Gli operatori del proprio ingegno sono autorizzati alla vendita di oggetti realizzati personalmente, quali:

- disegni, quadri, pitture, ritratti, caricature e simili;
- monili, maschere, fiori, giocattoli, soprammobili, chincaglierie o accessori vari e strumenti d'uso;
- scritti di propria produzione, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico.

Per l'esercizio di dette attività deve essere richiesta la concessione di occupazione di suolo pubblico mentre non è necessaria l'autorizzazione commerciale ai sensi delle leggi vigenti.

Con apposita deliberazione di Giunta Comunale saranno individuate le aree e gli spazi destinati, i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi.

Art. 51

Attività economiche occasionali non professionali

Nell'ambito di manifestazioni tradizionali e di mercatini periodici tematici regolarmente istituiti ai sensi delle norme vigenti o in altre aree individuate con apposito provvedimento della Giunta Comunale, è consentita l'attività di vendita e scambio da parte di operatori occasionali non professionali di oggetti ed effetti usati. Le modalità di partecipazione e le relative procedure amministrative sono disciplinate con atto di Giunta Comunale.

TITOLO XI LA RICOMPOSIZIONE DEI CONFLITTI

Art. 52

Disposizioni Generali

La città di Monserrato, in un'ottica di sicurezza urbana partecipata ed integrata, promuove e favorisce la ricomposizione alternativa dei conflitti relativi a problematiche di convivenza civile attraverso gli strumenti della mediazione.

La ricomposizione dei conflitti di cui al presente articolo può essere effettuata per tutti i casi in cui i motivi delle dispute o dei disagi lamentati sono riconducibili a comportamenti disciplinati dai regolamenti comunali o più in generale attinenti a problemi di convivenza civile.

La ricomposizione dei conflitti è proposta ed attuata dal Personale della Polizia Locale che può avvalersi anche della collaborazione di esperti in mediazione.

La ricomposizione dei conflitti può essere svolta una sola volta con le stesse parti e per lo stesso motivo e solo nel caso in cui non siano ipotizzabili reati perseguibili d'ufficio o non siano state presentate querele.

Art. 53

Accordi e patti

In esito alla ricomposizione, viene redatto un verbale di accordo (accordo di ricomposizione) che, sottoscritto dalle parti, costituisce per esse formale impegno al rispetto.

L'accordo può prevedere specifiche misure mirate alla eliminazione/riparazione delle conseguenze di comportamenti disturbanti, quando si ritengano le stesse più consone al ravvedimento del trasgressore, in specie se minore, ed utili a rimediare il danno patito dalla collettività. Il provvedimento dovrà essere motivato con particolare riguardo alla ponderazione tra danno e misure adottate.

Nell'ottica di prevenzione di comportamenti disturbanti che possano incidere sulla vivibilità della città e nella tutela di interessi comuni, è prevista la possibilità di stipula di patti tra categorie di esercenti e Pubblica Amministrazione.

Gli accordi/patti possono essere stipulati solo nel caso in cui non siano ipotizzabili reati perseguibili d'ufficio o non siano state presentate querele.

La ricomposizione che sia svolta da personale appartenente alla Polizia Locale che riscontri l'esito positivo dell'incontro, opportunamente verbalizzata con l'indicazione degli impegni assunti dalle parti in questione, comporterà la sospensione del provvedimento sanzionatorio fino al termine previsto per l'attuazione ed in ogni caso per un periodo non superiore a 60 giorni. Il verbale di accordo costituisce a tutti gli effetti di legge atto interruttivo dei termini di prescrizione e decadenza per il procedimento sanzionatorio. In caso di adempimento delle parti conseguirà di diritto l'estinzione delle sanzioni derivanti da violazioni amministrative previste dal presente regolamento commesse dai soggetti e direttamente ricollegabili al conflitto, sulla base delle risultanze della verbalizzazione.

TITOLO XII

NORME FINALI

Art. 54 **Sanzioni**

Per le violazioni al presente regolamento di applicano sanzioni amministrative pecuniarie come segue determinate:

- Art. 7- da €25,00 ad €150,00 (occupazioni fino a 20 mq) da €50,00 ad €300,00 (occupazioni superiori a 20mq);
- Art. 8- da €50,00 a €300,00
- Art. 9- da €50,00 a €300,00
- Art.10- da €100,00 a €500,00
- Art.11- da €25,00 a €100,00
- Art.12- da €50,00 a €300,00 (commi I e III) da €100,00 a €500,00 (comma II)
- Art.13- da €100,00 a €500,00
- Art. 14- da €50,00 a €300,00
- Art. 15- da €50,00 a €300,00
- Art. 16- da €100,00 a €500,00
- Art. 17- da €50,00 a €300,00
- Art. 18- da €50,00 a €300,00
- Art. 19- da €100,00 a €500,00
- Art. 20- da €80,00 a €480,00
- Art. 21- da €50,00 a €300,00
- Art. 22- da €80,00 a €480,00
- Art. 23- da €75,00 a €450,00
- Art. 24- da €50,00 a €300,00
- Art. 25- da €25,00 a €150,00
- Art. 26- da €75,00 a €450,00
- Art. 27- da €50,00 a €300,00
- Art. 28- da €80,00 a €480,00
- Art. 29- da €50,00 a €300,00
- Art. 30- da €80,00 a €480,00
- Art. 31- da €80,00 a €480,00
- Art. 32- da €80,00 a €480,00
- Art. 33- da €50,00 a €300,00
- Art. 34- da €50,00 a €300,00 (punti 1,3,4) da €25,00 a €150,00 (restanti punti)
- Art. 35- da €150,00 a €500,00
- Art. 36- da €25,00 a €150,00
- Art. 37- da €50,00 a €300,00
- Art. 38- da €50,00 a €300,00
- Art. 39- da €50,00 a €300,00
- Art. 40- da €50,00 a €300,00
- Art. 41- da €50,00 a €300,00
- Art. 42- da €100,00 a €500,00
- Art. 43- da €100,00 a €500,00
- Art. 44- da €50,00 a €300,00
- Art. 45- da €50,00 a €300,00
- Art. 46- da €100,00 a €500,00
- Art. 47- da €150,00 a €500,00
- Art. 49- da €50,00 a €300,00

Per il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente regolamento si applicano i principi e le procedure previste dal capo I, sezioni I e II della Legge 24.11.1981 n° 689, nonché le norme previste dall'art. 7bis del T.U. 18.08.2000 n° 267 introdotto dall'art. 16 del collegato alla finanziaria 2003.

Per tutte le violazioni è consentito, eccetto nei casi in cui esso è obbligatorio, il sequestro cautelare dei mezzi utilizzati per compiere le violazioni amministrative previste dal presente regolamento secondo le modalità previste dall'articolo 13 della citata Legge 689/1981.

Art. 55

Conseguenze pregiudizievoli

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, il trasgressore ha l'obbligo di attivarsi per eliminare ogni conseguenza pregiudizievole della violazione commessa.

In caso di inadempienza, l'Autorità Comunale ordinerà al trasgressore di ottemperare all'eliminazione della conseguenza pregiudizievole.

L'inottemperanza al provvedimento dell'Autorità Comunale comporterà l'applicazione di un'ulteriore sanzione amministrativa nella misura prevista per la corrispondente violazione regolamentare, fatta salva l'azione di rivalsa e l'utilizzo dei poteri sostitutivi.

Art. 56

Abrogazione delle norme preesistenti

Con l'approvazione del presente regolamento si intendono abrogate tutte le precedenti norme regolamentari del Comune riguardanti le stesse materie o contenute in Ordinanze Sindacali di contenuto generale riguardanti le stesse materie.

Art. 57

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello d'intervenuta esecutività della deliberazione d'approvazione.

Regolamento approvato con deliberazione di competenza del Consiglio Comunale n° 24 nella seduta del **30.09.2010**.